COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1998

recante modalità d'applicazione della direttiva 89/662/CEE del Consiglio per quanto riguarda le informazioni essenziali relative ai controlli veterinari

[notificata con il numero C(1998) 1741]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/470/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando che la Commissione deve poter disporre rapidamente e in maniera attendibile delle informazioni essenziali relative ai controlli effettuati dagli Stati membri a norma della direttiva 89/662/CEE, per poterle esaminare nell'ambito del comitato veterinario permanente;

considerando che, per consentire un'utilizzazione razionale dei risultati dei controlli, occorre presentare le informazioni suddivise per settori d'attività, corrispondenti a quelli previsti dalla legislazione veterinaria;

considerando che, per motivi pratici di elaborazione, occorre trasmettere queste informazioni alla Commissione per via informatica;

considerando che, per ottenere risultati coerenti, occorre che queste informazioni siano trasmesse dall'autorità nazionale competente in un testo coordinato, per ciascun settore e per l'intero Stato membro;

considerando che, per garantire l'attendibilità dell'intero sistema, vanno prese in considerazione solamente le informazioni provenienti dai controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti degli Stati membri;

considerando che occorre innanzitutto occuparsi delle informazioni relative al settore delle carni fresche; che la presente decisione deve essere successivamente completata fino a comprendere tutti i settori interessati dalla legislazione veterinaria;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri presentano alla Commissione, per ogni settore d'attività, le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/662/CEE. Questi settori, che corrispondono a quelli previsti dalla legislazione veterinaria, sono indicati all'allegato I.

Articolo 2

Per ciascun settore d'attività le informazioni tengono conto dei controlli ufficiali eseguiti all'origine e nel luogo di destinazione e dei relativi risultati e si riferiscono a ogni singolo Stato membro per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 3

1. Le informazioni sono presentate secondo un modello adeguato per ciascun settore.

2. Per il settore delle carni fresche il modello è quello stabilito dall'allegato II.

Articolo 4

Le informazioni sono trasmesse alla Commissione per via informatica.

[1] GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.
[2] GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

Articolo 5

Le informazioni sono trasmesse una volta all'anno anteriormente al 1° maggio dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i controlli. La prima trasmissione ha luogo anteriormente al 1° maggio 2000 per i controlli del 1999.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

SETTORI D'ATTIVITÀ

Settore I **Carni fresche**

Direttiva **64/433/CEE** del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione in commercio di carni fresche (GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64).

Settore II **Carni di pollame**

Direttiva **71/118/CEE** del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23).

Settore III **Prodotti a base di carni**

Direttiva **77/99/CEE** del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale (GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85).

Settore IV **Carni in pezzi**

Direttiva **94/65/CE** del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili alla produzione e all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni (GU L 368 del 31. 12. 1994, pag. 10).

Settore V **Ovoprodotti**

Direttiva **89/437/CEE** del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari alla produzione ed immissione sul mercato di ovoprodotti (GU L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87).

Settore VI **Prodotti della pesca**

Direttiva **91/493/CEE** del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15).

Direttiva **92/48/CEE** del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 91/493/CEE (GU L 187 del 7. 7. 1992, pag. 41).

Settore VII **Molluschi**

Direttiva **91/492/CEE** del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1).

Settore VIII **Latte e prodotti lattiero-caseari**

Direttiva **92/46/CEE** del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1).

Settore IX **Carni di selvaggina d'allevamento e di coniglio**

Direttiva **91/495/CEE** del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 41).

Settore X **Carni di selvaggina**

Direttiva **92/45/CEE** del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (GU L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35).

Settore XI **Altri prodotti di origine animale**

Direttiva **92/118/CEE** del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo 1, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49).

ALLEGATO II

1. SETTORE I

CARNI FRESCHE (RM)

Direttiva **64/433/CEE** del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64)

1.1. **Stato membro:** (*codice ISO*)

1.2. **Anno d'attività** [...]

1.3. **Controlli ufficiali all'origine**

1.3.1. *Autorità nazionale o autorità nazionali competenti:*

1.3.1.1. Ministero responsabile per il coordinamento dei controlli: *[testo]*

1.3.1.2. Servizio responsabile per il settore d'attività: *[testo]*

1.3.1.3. Ministero/organismo responsabile per la trasmissione delle informazioni alla Commissione

1.3.1.3.1. Denominazione: *[testo]*

1.3.1.3.2. Indirizzo postale: [testo e codice]

1.3.1.3.3. N. tel. [...]

1.3.1.3.4. N. fax [...]

1.3.1.3.5. E-mail *(Inforvet): [testo e codice]*

1.3.2. *Numero di stabilimenti sottoposti al controllo ufficiale all'origine:*

1.3.2.1. Macelli compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1 [...]

1.3.2.2. Laboratori di sezionamento compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1 [...]

1.3.2.3. Stabilimenti di deposito [...]

1.3.3. *Valutazione del numero di persone assegnate ai controlli all'origine* [1]:

1.3.3.1. Macelli compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1:

1.3.3.1.1. Veterinari [...]

1.3.3.1.2. Ausiliari [...]

1.3.3.1.3. Altre categorie di personale [...]

1.3.3.2. Laboratori di sezionamento compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1:

1.3.3.2.1. Veterinari [...]

1.3.3.2.2. Ausiliari [...]

1.3.3.2.3. Altre categorie di personale [...]

1.3.3.3. Stabilimenti di deposito:

1.3.3.3.1. Veterinari [...]

1.3.3.3.2. Ausiliari [...]

1.3.3.3.3. Altre categorie di personale [...]

1.3.4. *Valutazione dei quantitativi sottoposti a controllo:*

1.3.4.1. Per i macelli compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1, numero di animali macellati:

1.3.4.1.1. Bovini [...]

1.3.4.1.1.1. Bovini adulti [...]

1.3.4.1.1.2. Giovani bovini [...]

1.3.4.1.2. Solipedi/equidi [...]

1.3.4.1.3. Suini [...]

1.3.4.1.4. Ovini [...]

1.3.4.1.5. Caprini [...]

[1] Il numero di persone per ogni categoria di personale è calcolato in base alla media annua dell'orario di lavoro di tale categoria.

1.3.4.2. Per i laboratori di sezionamento che figurano nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1, peso delle carni all'entrata negli stabilimenti (in tonnellate): [...]

1.3.4.3. Per gli stabilimenti di deposito, peso delle carni all'entrata negli stabilimenti (in tonnellate): [...]

1.3.5. *Numero di esami di laboratorio effettuati:*

1.3.5.1. Macelli compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1:

1.3.5.1.1. Ricerca di residui e di contaminanti [...]

1.3.5.1.2. Esami batteriologici, compresa la ricerca di germi patogeni nelle carni [...]

1.3.5.1.3. Ricerca di trichine e altri parassiti [...]

1.3.5.1.4. Altri esami [...]

1.3.5.2. Laboratori di sezionamento compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1:

1.3.5.2.1. Esami batteriologici, compresa la ricerca di germi patogeni nelle carni [...]

1.3.5.2.2. Altri esami [...]

1.3.5.3. Stabilimenti di deposito:

1.3.5.3.1. Esami batteriologici, compresa la ricerca di germi patogeni nelle carni [...]

1.3.5.3.2. Altri esami [...]

1.3.6. *Numero di controlli effettuati dall'autorità competente diversi dagli esami di laboratorio:*

1.3.6.1. Macelli compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1:

1.3.6.1.1. Controlli regolari degli stabilimenti (articolo 3, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 89/662/CEE) [...]

1.3.6.1.2. Verifica degli autocontrolli effettuati [...]

1.3.6.2. Laboratori di sezionamento compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1:

1.3.6.2.1. Controlli regolari degli stabilimenti (articolo 3, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 89/662/CEE) [...]

1.3.6.2.2. Verifica degli autocontrolli effettuati [...]

1.3.6.3. Stabilimenti di deposito:

1.3.6.3.1. Controlli regolari degli stabilimenti (articolo 3, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 89/662/CEE) [...]

1.3.6.3.2. Verifica degli autocontrolli effettuati [...]

1.3.7. *Risultati quantitativi dei controlli all'origine:*

1.3.7.1. Macelli compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1:

1.3.7.1.1. Stabilimenti

1.3.7.1.1.1. Nuovi riconoscimenti [...]

1.3.7.1.1.2. Sospesi temporaneamente [...]

1.3.7.1.1.3. Sospesi definitivamente [...]

1.3.7.1.2. Ispezione ante mortem

1.3.7.1.2.1. Animali temporaneamente esclusi dalla macellazione per il consumo umano [...]

1.3.7.1.3. Ispezione post mortem

1.3.7.1.3.1. Numero di carcasse oggetto di un sequestro totale [...]

1.3.7.2. Laboratori di sezionamento compresi nell'elenco dell'articolo 10, paragrafo 1:

1.3.7.2.1. Stabilimenti

1.3.7.2.1.1. Nuovi riconoscimenti [...]

1.3.7.2.1.2. Sospesi temporaneamente [...]

1.3.7.2.1.3. Sospesi definitivamente [...]

1.3.7.2.2. Ispezione

1.3.7.2.2.1. Tonnellate sequestrate [...]

1.3.7.3. Stabilimenti di deposito:

1.3.7.3.1. Stabilimenti

1.3.7.3.1.1. Nuovi riconoscimenti [...]

1.3.7.3.1.2. Sospesi temporaneamente [...]

1.3.7.3.1.3. Sospesi definitivamente [...]

1.3.7.3.2. Ispezione

1.3.7.3.2.1. Tonnellate sequestrate [...]

1.4. **Controlli ufficiali a destinazione**

1.4.1. *Autorità nazionale o autorità nazionali competenti* [1]:

1.4.1.1. Ministero responsabile per il coordinamento dei controlli: *[testo]*

1.4.1.2. Servizio responsabile per il settore d'attività: *[testo]*

1.4.1.3. Ministero/organismo responsabile per la trasmissione delle informazioni alla Commissione

1.4.1.3.1. Denominazione: [*testo*]

1.4.1.3.2. Indirizzo postale: [*testo e codice*]

1.4.1.3.3. N. tel. [...]

1.4.1.3.4. N. fax [...]

1.4.1.3.5. E-mail *(Inforvet)*: [*testo e codice*]

1.4.2. *Numero di stabilimenti sottoposti a controlli ufficiali a destinazione* [...]

1.4.3. *Valutazione del numero di persone assegnate ai controlli ufficiali a destinazione* [2]: [...]

1.4.4. *Valutazione dei quantitativi pervenuti a destinazione provenienti da altri Stati membri:* [...]

1.4.5. *Numero di controlli ufficiali effettuati a destinazione:*

1.4.5.1. Controlli documentali [...]

1.4.5.2. Controlli d'identità [...]

1.4.5.3. Controlli fisici [...]

1.4.5.3.1. Altri controlli del veterinario [...]

1.4.5.3.2. Esami di laboratorio

1.4.5.3.2.1. Ricerca di residui e di contaminanti [...]

1.4.5.3.2.2. Esami batteriologici, compresa la ricerca di germi patogeni sulle carni [...]

1.4.5.3.2.3. Altri esami [...]

1.4.6. *Risultati dei controlli ufficiali effettuati a destinazione:*

1.4.6.1. Controlli documentali:

1.4.6.1.1. Stabilimento d'origine non riconosciuto [...]

1.4.6.1.2. Mancanza di documentazione [...]

1.4.6.1.3. Documentazione non conforme [...]

1.4.6.2. Controlli d'identità:

1.4.6.2.1. Mancata concordanza tra la documentazione e le carni [...]

1.4.6.2.2. Mancanza di indicazione, di marchio o di stampigliatura regolamentare [...]

1.4.6.2.3. Esame visivo sfavorevole

1.4.6.2.3.1. Carni [...]

1.4.6.2.3.2. Mezzi di trasporto [...]

1.4.6.3. Controlli fisici sfavorevoli:

1.4.6.3.1. Altri esami del veterinario [...]

1.4.6.3.2. Esame del laboratorio [...]

[1] Solamente se l'autorità nazionale competente è diversa da quella indicata al punto 1.3.1.

[2] Il numero di persone assegnate al controllo è calcolato in base alla media annua dell'orario di lavoro di tale personale.

1.5. **Controlli ufficiali al momento dell'introduzione [articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2 della direttiva 89/662/CEE]:**

1.5.1 *Autorità nazionale o autorità nazionali competenti* [1]:

1.5.1.1. Ministero responsabile per il coordinamento dei controlli: [*testo*]

1.5.1.2. Servizio responsabile per il settore di attività: [*testo*]

1.5.1.3. Ministero/organismo responsabile per la trasmissione delle informazioni alla Commissione

1.5.1.3.1. Denominazione: [*testo*]

1.5.1.3.2. Indirizzo postale: [*testo e codice*]

1.5.1.3.3. N. tel.: [. . .]

1.5.1.3.4. N. fax: [. . .]

1.5.1.3.5. E-mail *(Inforvet)*: [*testo e codice*]

1.5.2. *Numero di partite sottoposte a controlli ufficiali all'introduzione* [. . .]

1.5.3. *Numero di controlli ufficiali effettuati all'introduzione:*

1.5.3.1. Controlli documentali [. . .]

1.5.3.2. Altri controlli [. . .]

1.5.4. *Risultati dei controlli ufficiali effettuati all'introduzione:*

1.5.4.1. Controlli documentali [. . .]

1.5.4.2. Altri controlli [. . .]

[1] Solamente se l'autorità nazionale competente è diversa da quella indicata al punto 1.4.1.